



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
PRESIDENZA**

Decreto n. 34

Benevento, 20/02/2019

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Premesso che

- in data 18.02.2019 è stato sottoscritto presso questo Tribunale un protocollo operativo per la gestione delle udienze penali innanzi al Giudice di Pace, tra il Tribunale, la Procura della Repubblica, l'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Benevento;
- il suddetto protocollo ha lo scopo principale di consentire il corretto e sereno svolgimento dell'udienza penale coinvolgendo in un sistema condiviso di rispetto delle regole, gli attori professionali del processo (Giudice, Pubblico Ministero, Difesa);

DECRETA

l'adozione del *"Protocollo per la gestione delle udienze penali innanzi al Giudice di Pace"*.

Si comunichi: al Presidente della Corte di Appello di Napoli, al Procuratore della Repubblica, al Presidente della Sezione Penale, al Coordinatore dei Giudici di Pace, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati, al Presidente della Camera Penale, al Dirigente Amministrativo in sede ed agli Uffici del Giudice di Pace del Circondario.

Si pubblichi sul sito web del Tribunale di Benevento.

Il Presidente del Tribunale
Dott. Mariisa Rinaldi

- trovarsi nell'aula prima che cominci l'udienza (art. 21 del regolamento per l'esecuzione del c.p.p.);
- verificare immediatamente e preliminarmente, previa identificazione, i testimoni presenti indicandoli al Giudice ed alle parti, al fine di poter organizzare l'udienza.

Art.3

Tutti i giudizi di prima comparizione sono fissati nella fascia oraria **dalle 9,30 alle 10,30**;

L'udienza di prima comparizione è dedicata alla sola verifica della regolare costituzione delle parti e, successivamente, della possibilità di addivenire ad un bonario componimento del giudizio tra le stesse, qualora presenti.

Nella medesima fascia oraria sarà possibile procedere anche alla trattazione di procedimenti di pronta definizione (es. remissione di querela, prescrizione) o che dovranno essere solo rinviati.

In tali udienze non si assumono prove, né si dà corso all'esame di imputati, periti o consulenti tecnici, tranne che su accordo delle parti, previa valutazione di indispensabilità da parte del Giudice.

Per tale ragione le parti non citeranno i testimoni e propri consulenti tecnici ed il Giudice non ne disporrà la citazione.

- fascia oraria **dalle 10.30 alle 14.00**;

questa sarà dedicata alla celebrazione del dibattimento e, quindi, all'escussione dei testimoni, periti o consulenti ed esame imputati.

- fascia oraria **dalle 14.00 alle 16.00**;

questa sarà dedicata alla trattazione dei processi che dovranno concludersi e, quindi, ad eventuali richieste ex art. 507 c.p.p. ed alle sole discussioni.

L'orario indicato nell'ordinanza di rinvio indica l'ora prima della quale il procedimento non sarà chiamato.

Art. 4


Il ruolo è compilato in modo che l'udienza penale, non si protragga tendenzialmente oltre le ore 16.30, fatte salve le esigenze dei processi in corso e la straordinaria necessità che si presenti di completare la trattazione di un processo o di una sua fase.

Il numero di processi da trattare in ogni singola udienza non deve essere, in linea di massima, superiore a venticinque.

Art. 5

Il Giudice, all'inizio di ogni fascia oraria verifica quali siano i processi ancora da celebrare e qualora intervengano ritardi imprevisti, sentite le parti presenti interessate, dispone un nuovo ordine di chiamata nonché l'eventuale rinvio ad altra udienza dei procedimenti che non possono essere celebrati per cause sopravvenute.

Nell'ambito di ciascuna fascia oraria, e in deroga all'ordine dei processi fissato nel ruolo, il Giudice, dopo aver effettuato preliminarmente l'appello di tutti i processi chiamati e verificata la presenza delle



parti e dei testimoni, al fine di accertare eventuali cause di rinvio, tratta con precedenza i processi in cui intervenga remissione (e relative accettazione) di querela, i processi che devono essere rinviati per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore o per altra causa.

Nell'ambito di ciascuna fascia oraria, esauriti i processi di cui al precedente comma e, compatibilmente con le esigenze dei difensori che documentino concomitanti impegni professionali e particolari motivi di impedimento, il Giudice tratta, nell'ordine, i processi per i quali siano presenti parti private, testimoni o dichiaranti che siano portatori di particolari esigenze personali, valutate discrezionalmente dal medesimo (ad esempio, detenuti, soggetti in condizione di disabilità, in stato di gravidanza o di allattamento, ultrasessantenni o provenienti da Regioni diverse, etc.). Tali situazioni particolari saranno segnalate dagli interessati all'ufficiale giudiziario, che le sottoporrà senza ritardo al giudicante.

Il rispetto degli impegni del difensore deve essere in ogni caso temperato con le esigenze del Pubblico Ministero e degli altri Avvocati.

La citazione dei testi deve essere effettuata per l'orario della fascia di appartenenza del processo.

Art. 6

Le istanze di rinvio o di differimento orario del procedimento dovranno essere presentate dagli Avvocati con adeguato anticipo rispetto all'udienza o, solo laddove motivate dalla imprevedibilità dell'impedimento, all'apertura dell'udienza.

Nel rinviare i giudizi per istruttoria, il Giudice - tendenzialmente - riserva le fasce di prima mattinata ai giudizi di più spedita trattazione e quelle di tarda mattinata per i dibattimenti di durata prevedibilmente più lunga (in considerazione della tipologia delle questioni da trattare, del numero dei testimoni da escutere, della fase in cui versa il dibattimento).

Nel rinviare i giudizi per la sola discussione, il Giudice fissa l'orario dell'udienza tenendo conto della prevedibile durata della stessa e della successiva camera di consiglio, fissando, preferibilmente, le ultime fasce orarie.

Art. 7


Qualora l'intera udienza debba essere rinviata per impedimento del Giudice o per altre ragioni dipendenti dall'ufficio, la Cancelleria "a soli fini informativi" (per temperare le esigenze organizzative delle parti) provvederà ad esporre avviso nella Cancelleria stessa dandone comunicazione telematica o telefonica - anche mediante ausilio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - alle parti interessate.

Art. 8

I Magistrati e i Difensori hanno l'obbligo di indossare la toga.

All'inizio dell'udienza il Giudice verificherà la presenza in aula del difensore d'ufficio, di turno per la giornata, indicato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Il Giudice provvederà alla segnalazione all'Organo Competente dei nominativi di coloro che intendono partecipare all'udienza privi di toga ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dei difensori di ufficio assenti e/o non prontamente reperibili.


Art. 9




Nel corso dell'udienza dibattimentale, il Pubblico Ministero ed i Difensori conferiscono con il Giudice con modalità tali da consentire l'ascolto a tutte le parti processuali.

Benevento,


IL PRESIDENTE del TRIBUNALE

Dr.ssa Mariisa Rinaldi


IL PROCURATORE della REPUBBLICA

Dr. Aldo Policastro



IL PRESIDENTE della SEZIONE PENALE

Dr. Sergio Pezza


IL COORDINATORE DEI GIUDICI DI PACE

Dr.ssa Daniela Fallarino


IL PRESIDENTE dell'ORDINE degli AVVOCATI

Avv.to Alberto Mazzeo


IL PRESIDENTE della CAMERA PENALE

Avv.to Monica Del Grosso
